

**ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER
OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE PER LE
REVISIONI DI AUTOVEICOLI, MOTOCICLI E CICLOMOTORI**

**Ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive
integrazioni e modificazioni.**

- **1. ISTANZA IN BOLLO DA € 14,62 DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE, sottoscritta dal legale rappresentante.**

(L'istanza deve essere redatta secondo lo schema predisposto da ciascuna Provincia, accompagnato da un documento di identità personale)

- **2. CERTIFICATO DI VIGENZA IN BOLLO rilasciato dal Registro delle imprese, tenuto dalla Camera di Commercio**

Sul certificato dovrà risultare attestata l'iscrizione alle quattro sezioni del Registro di cui all'art. 2 della Legge 122/92, ovvero allo speciale elenco di cui all'art. 4 della stessa Legge per le imprese che esercitino attività di commercio di veicoli.

Nel caso di consorzi o Società Consortili occorreranno distinti certificati per ogni impresa, ognuno attestante l'iscrizione a tutte le attività di almeno una sezione del Registro di cui sopra ed in modo tale da coprire tutte le quattro sezioni.

- **3. ATTESTAZIONE DI AFFIDAMENTO NELLE FORME TECNICHE DI SCOPERTO.**

L'attestazione deve essere redatta secondo un apposito schema predisposto dalla Provincia.

L'importo dell'affidamento dovrà essere di €154.937,00 per le imprese con iscrizione a tutte le quattro sezioni di cui al punto 2.

Nel caso di Consorzi o Società Consortili, ciascuna impresa dovrà dimostrare un affidamento pari a € 51.646,00, € 87.798,00 o € 118.785,00 nel caso in cui l'officina sia iscritta rispettivamente a una, due o tre sezioni di cui al punto 2.

L'attestazione può essere rilasciata da Aziende o Istituti di credito o da Società Finanziarie con capitale sociale non inferiore a €2.582.284,00.

- **4. PLANIMETRIA DEI LOCALI IN CUI SI SVOLGERANNO LE OPERAZIONI DI REVISIONE.**

I locali dovranno essere idonei allo svolgimento delle attività previste e devono rispettare le norme previste all'art. 239 del Regolamento del Codice della Strada.

La planimetria dovrà essere rappresentata in scala non inferiore a 1:100 e sulla stessa dovranno essere ben evidenziate:

- 1) le superfici destinate alle operazioni di revisione (distinguendole da quelle che hanno destinazione d'uso diversa, es. uffici, servizi ecc.);
- 2) le quote;
- 3) la larghezza lato ingresso;
- 4) le dimensioni dell'ingresso (altezza e larghezza).

Dovrà inoltre essere presentata idonea documentazione che dimostri il possesso dei locali per almeno un periodo di validità di 6 anni (atto di vendita, contratto di affitto).

➤ **5. ELENCO DELLE ATTREZZATURE**

Le attrezzature necessarie sono quelle elencate nell'appendice X al titolo III del Regolamento di esecuzione del C.d.S.

Per ogni attrezzatura dovrà essere indicato il tipo e la casa costruttrice e gli estremi di omologazione e copia del certificato di conformità del dispositivo.

Per tutte le attrezzature dovrà essere dimostrata la loro proprietà (es. fattura di acquisto) o comunque la piena disponibilità (es. contratti di affitto, leasing, ecc.).

➤ **6. CERTIFICATO DI AGIBILITA'**

E' rilasciato dal Comune (Ufficio Tecnico) in cui ha sede l'officina.

Sul certificato dovrà essere riportata la **destinazione d'uso** dei locali in cui si svolgeranno le attività di revisione (artigianale).

Nel caso in cui il certificato non sia immediatamente disponibile, potrà essere presentata una dichiarazione temporaneamente sostitutiva in carta semplice da integrare entro 30 giorni con il certificato definitivo.

➤ **7. CERTIFICATO DI IDONEITA' AMBIENTALE AI FINI DELL'IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO**

Detto certificato è rilasciato dalla A.S.L. (settore igiene e sicurezza del lavoro).

In luogo del suddetto certificato potrà essere presentata autocertificazione ai sensi art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sulla quale, dopo un breve descrizione dei locali, si attesti che "è stato redatto documento di valutazione del rischio ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 626/94 e quanto previsto dall'art. 3 del citato D.Lgs. n. 626/94".

➤ **8. CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' ALLE LEGGI PER LE APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO**

Per i ponti sollevatori è comunque richiesto il certificato di riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ISPESL, sia nel caso di ponte recante la dichiarazione di conformità CE, che nel caso in cui non sia dotato di tale dichiarazione.

➤ **9. CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI**

Questo certificato è rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Il documento richiesto è il C.P.I. (Certificato Prevenzione Incendi) in corso di validità. Qualora, a seguito della richiesta avanzata, il Comando VV.F. non abbia ancora rilasciato il C.P.I., potrà essere presentato, temporaneamente sostitutivo, il Nulla Osta Provvisorio.

Nel caso di officine non idonee a ricevere contemporaneamente più di nove veicoli, sarà sufficiente presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in carta semplice, nella quale si dichiara la circostanza che i locali dove si svolgeranno le revisioni non sono soggetti alla normativa prevenzione incendi (art. 4 Legge 26 luglio 1965 n. 966).

Sulle certificazioni dovranno essere individuati in modo chiaro i locali destinati alle attività di revisione con riferimento catastale al Foglio e Mappale.

➤ **10. ISTANZA IN BOLLO DA € 14.62 PER IL COLLEGAMENTO AL SISTEMA INFORMATICO DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI (C.E.D.) DI ROMA**

Deve essere redatta secondo lo schema predisposto dalla Provincia.